



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) SPADAFORA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - NICOLA DI STASO

Nella seduta del 26/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente, a mezzo proprio legale di fiducia, riferisce che in data 1 luglio 2010 stipulava un contratto di finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio, stipulato con la resistente, per un montante di 35.760,00 euro, da restituire mediante 120 rate mensili di 298,00 euro ciascuna. Tra le condizioni economiche del finanziamento figuravano le seguenti: a) 1.955,40 euro per commissioni finanziarie; b) 1.609,20 euro (pari al 4,50% del capitale lordo mutuato) per commissioni accessorie; c) 514,94 euro per oneri assicurativi.

A luglio 2014, pagata la 48esima rata, estingueva anticipatamente il contratto, senza ottenere il rimborso integrale di quanto dovuto in relazione alle commissioni testè descritte. Con reclamo del 24 febbraio 2017 e con il ricorso, preso atto dell'insufficienza delle offerte dell'intermediario, la parte ricorrente richiede il rimborso proporzionale di detti oneri, sulla base dell'orientamento in termini dell'ABF, per la somma di complessivi euro 2,126,49,



oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre le spese legali.

L'intermediario resiste al ricorso ed espone che, in risposta al reclamo del ricorrente, si è dichiarato disposto a offrire euro 852,01 euro per commissioni finanziarie, euro 116,28 per premio assicurativo, euro 20 per spese di procedura. Inoltre, quanto alle provvigioni all'agente in attività finanziaria nulla va rimborsato, in quanto trattasi di commissioni up front. Preso atto della disponibilità dell'intermediario così declinata, chiede che l'ABF rigetti ogni maggiore istanza formulata dal cliente.

DIRITTO

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento verso delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessoria dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma, dec. n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento, dec. n. 6167/2014).

Si passa, pertanto, alla disamina delle varie voci di costo applicate al finanziamento. La commissioni del mandante (o commissioni finanziaria) possono definirsi come recurring, attesa la formulazione opaca delle relative clausole, non idonee a rendere edotto il consumatore della portata economica dell'impegno assunto, nonché atteso il riferimento ad attività inerenti anche a fasi diuturne nell'esecuzione del finanziamento.

Residua la trattazione delle provvigioni all'agente finanziario e degli oneri assicurativi.

Per quanto concerne le prime, il Collegio, preso atto dell'effettivo intervento dell'agente



(con documento contabile in proposito emesso da questi), e il riferimento alle attività poste in essere dall'agente per la promozione ed il collocamento mediante offerta fuori sede del finanziamento, ritiene che essa vada qualificata come "up front", in quanto limitantesi alla sola fase prodromica del prestito (in questo senso cfr. Collegio di Coordinamento n. 10929/16).

Infine, quanto agli oneri assicurativi (recurring per definizione), rilevata la legittimazione passiva dell'intermediario a rimborsare questa voce di costo (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6167/14), in assenza di un diverso criterio previsto nella polizza e nel contratto di finanziamento, il Collegio non può che accordare il rimborso in via proporzionale (criterio residuale) del premio versato al momento della contrazione del prestito.

Ne consegue che quanto spettante al cliente può essere illustrato nella tabella che segue.

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>a1) - Commissioni mandante/mandataria</i>				1.955,40	1.173,24	321,23	852,01
<i>a2) - Provvigioni incaricari offerta fuori sede</i>				1.609,20	965,52	up-front	0,00
<i>a4) - Costi assicurativi</i>				514,94	308,96	0,00	308,96
Totale							1.160,97

Alle somme così calcolate dovranno essere aggiunti gli interessi legali, come da richiesta, a far data dal reclamo al saldo.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può, invece, essere accolta, alla luce delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 4618/2016.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.160,97 (millecentosessanta/97), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI